



COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA

P.zza Matteotti, 1 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411

COPIA

Reg. delibere n. 12

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **quattordici** del mese di **maggio**, alle ore **20:30** convocata in seguito a regolari inviti, si è riunito il Consiglio Comunale, nella solita sala delle adunanze, come appresso:

Pre/Ass

Contri Maria Luisa	P	Fiorio Luca	P
Dalla Riva Sandra	P	Bello Edoardo	P
Nordera Alberto	P	Bacco Carlo	P
Giordani Vittorio	P		

Partecipa alla riunione senza diritto di voto,
l'assessore esterno sig. Zenari Ruggero che risulta Presente

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, Dott.ssa Zampicini Gabriella

La Dott.ssa Contri Maria Luisa, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta come segue:

*“Determinazione aliquote per l'anno 2014 dell'I.M.U.
E' pervenuta in data 13 maggio prot. n.2245 la proposta della lista “Bello Edoardo Sindaco” per la non applicazione dell'IMU sui terreni agricoli. Il problema non sussiste in quanto:*

- Il presupposto TASI prevede espressamente per tutti i comuni italiani il non assoggettamento del tributo ai terreni agricoli.*
- Il presupposto IMU, pur prevedendo la tassazione dei terreni agricoli, altresì prevede, come citato nell'art. 7 del regolamento Comunale, che abbiamo approvato nella precedente delibera, la totale esenzione dell'IMU per i terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Cazzano di Tramigna ai sensi dell'art. 15 della legge 984/77 e della conseguente circolare del 14 giugno 1993 n. 9 del Ministero delle Finanze, tuttora vigenti.*

L'IMU agisce sui fabbricati e sulle aree edificabili (dal 2014 non si applica sulla prima casa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A1, A8, A9), per il nostro comune viene confermato 8,6x mille (4xmille, ove prevista, per l'abitazione principale)

Non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale

IMU si calcola sul dato catastale e deve essere autoliquidata per legge da parte del contribuente in due rate 16/06 e 16/12.

La previsione di entrata è di € 215.000 salvo decurtazione effettuata direttamente dallo Stato ai fini del calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale.

Aperta la discussione intervengono i Consiglieri Comunali:

Il Consigliere Bello Edoardo chiede chiarimenti ai quali risponde il Funzionario Dott. Lamberto Gobbetti.

Esaurita la discussione.

Premesso che la Legge n. 147/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)”, all'art. 1, comma 639 istituisce l'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Premesso che la Legge n. 147/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)”, all'art. 1, comma 639 istituisce l'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Dato atto che l'Imposta Unica Comunale si compone di:

- **I.M.U.** (Imposta Municipale Propria) per la componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali;
- **TA.S.I.** (Tributo sui Servizi indivisibili) per la componente servizi, a carico *sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile*, per servizi indivisibili comunali, ivi comprese le abitazioni principali;
- **TA.RI.** (Tassa sui Rifiuti) per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TA.S.I. e TA.RI., oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente I.M.U..

Tenuto conto della seguente suddivisione per "titoli" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 – Legge di Stabilità 2014:

- commi da 639 a 640 – I.U.C.;
- commi da 641 a 668 TA.RI.;
- commi da 669 a 681 TA.S.I.;
- commi da 682 a 705 – disciplina generale.

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TA.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";

Valutato che ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, è competenza dei Consigli Comunali "... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote";

Considerato l'art. 1, comma 156 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007: "all'articolo 6, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola comune è sostituita dalle seguenti: consiglio comunale", stabilendo quindi – *ex lege* – l'obbligatorietà dell'approvazione delle aliquote e dell'imposta da parte dell'Organo Consiliare

Valutato l'art. 7 "Federalismo fiscale municipale" del D. Lgs. 23/2011 laddove è detto che "in attuazione della citata legge n. 42/2009 e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, c. 1 e 11, c. 1, a decorrere nell'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

- una imposta municipale propria;
- una imposta municipale secondaria".

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 "Imposta municipale propria" laddove è disciplinato detto tributo, formulandolo sui postulati dell'Imposta Comunale sugli Immobili

Atteso che l'art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anticipa "in via sperimentale" e per tutti i comuni del territorio nazionale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012 – 2014, rimandando al 2015 l'applicazione dell'I.MU. a regime (come prevista dal D. Lgs. 23/2011).

Preso atto che con la deliberazione Consiliare n. 19 del 27.6.2012, veniva istituita l'Imposta Municipale Propria nel territorio di Soave, mediante l'approvazione dell'apposito regolamento municipale (fonte – atto di rango secondario).

Preso atto che la normativa I.MU. (D.L. 201/2011) ha abrogato già dal 2012 la facoltà precedentemente introdotta dall'art. 59 del D. Lgs. 446/97 di assimilazione all'abitazione principale – ergo di prevedere le condizioni favorevoli dell'abitazione principale, rispetto agli "altri fabbricati" della dimora concessa in uso ai parenti di grado stabilito, già prevista dall'I.C.I.;

Vista la delibera di C.C. n. 20 del 27.06.2012 con la quale il Comune di CAZZANO DI TRAMIGNA approvava le aliquote dell'anno 2012;

Vista la delibera di C.C. n. 27 del 26.09.2012 con la quale sono state confermate per l'anno 2012, sulla scorta delle risultanze dell'incasso della prima rata, le tariffe già deliberate di cui al capoverso precedente.

Vista la delibera di C.C. n. 15 del 18.04.2013 con la quale il Comune di Cazzano di Tramigna approvava le aliquote dell'anno 2013.

Valutato che è prevista per l'anno 2014 la **deducibilità** parziale dal reddito d'impresa (art. 46, c. 2, T.U.I.R.) e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (art. 54, T.U.I.R.) del 20% dell'imposta I.MU. relativa agli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti così individuate *per natura* (categorie A/10, B, C, D, E) e *per destinazione*.

La deduzione è prevista soltanto per gli immobili strumentali, ossia quelli utilizzati durevolmente nell'esercizio dell'impresa, ovvero nell'esercizio di arti e professioni.

- Ne sono esclusi quindi gli immobili c.d. "patrimonio", ovvero quelli non strumentali, ovvero quelli acquistati dall'impresa immobiliare a fini di investimento.
- Ne sono esclusi quindi gli immobili abitativi detenuti dalle immobiliari di gestione, in quanto non strumentali all'esercizio d'impresa.

Rimane fermo che l'imposta municipale propria è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Valutato altresì che a decorrere dall'anno 2014, il reddito degli immobili a uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50%.

Tenuto conto delle disposizioni sopra enunciate, per cui mantenendo l'aliquota "base" dello 0,86%, di fatto l'aliquota marginale è potenzialmente inferiore per effetto della deducibilità sopraindicata, riverberandosi in una aliquota pari allo 0,70%, quindi inferiore a quella base dello 0,76%.

Considerato che l'aliquota marginale dello 0,70% può rivelarsi ancora inferiore se si tiene conto che il reddito degli immobili a uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50%.

Valutato che la disciplina I.M.U. va coordinata nell'anno 2014 con quella T.A.S.I. per cui la somma tra l'aliquota della T.A.S.I. e quella dell'I.M.U. non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, laddove Per il 2014, l'aliquota massima T.A.S.I. non può eccedere il 2,5 per mille.

Valutato che per il 2014, i limiti stabiliti dai punti 3 e 4 possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari a esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta T.A.S.I. equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13, del D.L. 201/2011 (come conv.).

Valutato che con delibera consiliare sono state approvate le aliquote T.A.S.I. per l'anno 2014, individuandole in un'esenzione generalizzata per tutti gli immobili ad esclusione dell'abitazione principale del possessore e delle pertinenze, già come individuate ai fini I.M.U.

Tenuto conto del gettito I.M.U. nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, soddisfacente, proporre di deliberare le aliquote dell'imposta municipale propria "I.M.U." come di seguito riportato:

8,60 per mille (*aliquota base*) che percuoterà:

- fabbricati gruppo A (compresi A10) non abitazione principale e categorie C2-C6-C7 non pertinenza;
- aree fabbricabili;
- fabbricati in genere (gruppo B, gruppo D eccetto fabbricati strumentali all'attività agricola, categorie C1, C3, C4 e C5)

4,00 per mille (*aliquota base*) unità immobiliari, di seguito indicate, CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE A1, A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7 assume l'aliquota dell'abitazione cui si riferisce, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) applicando la detrazione di euro **200,00**:

- abitazione principale (*unica dimora abituale e residenza anagrafica*) del soggetto passivo e del suo nucleo familiare;
- abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente e *certificata*, purché non locata;
- abitazione principale del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di divorzio o separazione;
- abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia;

ESENZIONI:

- L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione stabilite dal Comune di CAZZANO DI TRAMIGNA per l'abitazione principale.

- L'Imposta municipale propria non si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- L'Imposta municipale propria non si applica altresì alla casa coniugale – e pertinenze – assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- L'Imposta Municipale Propria non si applica, altresì a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale **non** sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "immobili merce").
- L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale.
- L'Imposta Municipale Propria non si applica agli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente a compiti istituzionali (vedasi regolamento I.U.C. – sezione I.M.U. – articolo 7, per le specificazioni del caso).
- L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
- L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.
- L'Imposta Municipale Propria non si applica L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze.
- L'Imposta Municipale Propria non si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (vedasi regolamento I.U.C. – sezione I.M.U. – articolo 7, per le specificazioni del caso).

RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA

- La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del Soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- Si considera adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o in altro modo occupata.
- Si considera adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che l'abitazione non risulti locata o in altro modo occupata.
 - Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
- Agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, si applica la detrazione di Euro 200,00; resta ferma l'aliquota ordinaria.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Ritenuto di stimare per l'anno 2014 un gettito complessivo stimato in via prudenziale e atteso in € 215.000,00.=, salvo decurtazione effettuata direttamente dallo Stato ai fini del calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale;

Considerato che i Comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 691, della L. 147/2013, possono, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. 446/97, affidare l'accertamento e la riscossione della TA.RI., ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e riscossione dell'I.MU..

Espresso che il Comune di CAZZANO DI TRAMIGNA si è già adoperato per operare tramite riscossione diretta, avendo approvato la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 30.01.2013.

Vista la norma di cui all'art. 1, c. 169 della L. 296/06 – legge finanziaria 2007 – la quale stabilisce che gli Enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che nel caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visti:

- il D.M. 19 dicembre 2013 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali;
- il D.M. 13 febbraio 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali;
- Il D.M. 29 aprile 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali.

Richiamato l'art. 193, c. 2, del D. L. 267/00, siccome modificato dall'art. 1, c. 444 della Legge di stabilità 2013, Legge 228/12, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, c. 169 della L. 296/06, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo il dettato dell'art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011.

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni.

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- il redigendo Bilancio di previsione 2014;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 507/93;
- il Decreto Legislativo n. 446/97;
- la Legge n. 147/2013 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.06.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento I.MU.;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i favorevoli pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 5; contrari n.--; astenuti n. 2 (Bello Edoardo e Bacco Carlo della Lista "Insieme Bello Edoardo Sindaco"); espressi da n. 7 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. **Di dare atto** che è prevista per l'anno 2014 **la deducibilità** parziale dal reddito d'impresa (art. 46, c. 2, T.U.I.R.) e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (art. 54, T.U.I.R.) del **20%** dell'imposta I.MU. relativa agli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti così individuate *per natura* (categorie A/10, B, C, D, E) e *per destinazione*.
3. **Di specificare** che la summenzionata deduzione è prevista soltanto per gli immobili strumentali, ossia quelli utilizzati durevolmente nell'esercizio dell'impresa, ovvero nell'esercizio di arti e professioni.
4. **Di specificare** che ne sono esclusi quindi dalla summenzionata deduzione gli immobili c.d. "patrimonio", ovvero quelli non strumentali, ovvero quelli acquistati dall'impresa immobiliare a fini di investimento.
5. **Di specificare** che l'imposta municipale propria è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. **Di indicare** che a decorrere dall'anno 2014, il reddito degli immobili a uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50%.
7. **Di tener conto** delle disposizioni sopra enunciate, per cui mantenendo, confermando l'aliquota dello 0,86%, di fatto l'aliquota marginale è potenzialmente inferiore per effetto della deducibilità sopraindicata, esprimendosi in una aliquota pari allo 0,70%.
8. **Di considerare** che l'aliquota marginale dello 0,70% può rivelarsi ancora inferiore se si tiene conto che il reddito degli immobili a uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50%.
9. **Di indicare** che la disciplina I.M.U. va coordinata nell'anno 2014 con quella T.A.S.I. per cui la somma tra l'aliquota della T.A.S.I. e quella dell'I.M.U. non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, laddove Per il 2014, l'aliquota massima T.A.S.I. non può eccedere il 2,5 per mille.
10. **Di indicare** che per il 2014, i limiti stabiliti dal punto 10 possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari a esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta T.A.S.I. equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13, del D.L. 201/2011 (come conv.).
11. **Di specificare** che con delibera consiliare sono state approvate le aliquote T.A.S.I. per l'anno 2014, individuandole in un'esenzione generalizzata per tutti gli immobili accatastati ad esclusione dell'abitazione principale del possessore e delle pertinenze, già come individuate ai fini I.M.U..
12. **Di prendere atto** del gettito I.M.U. nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per

effetto delle quali appare, per il momento, soddisfacente, mantenere, anche per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria "I.M.U." come di seguito riportato:

8,60 per mille (aliquota base) che percuoterà:

- fabbricati gruppo A (compresi A10) non abitazione principale e categorie C2-C6-C7 non pertinenza;
- aree fabbricabili;
- fabbricati in genere (gruppo B, gruppo D eccetto fabbricati strumentali all'attività agricola, categorie C1, C3, C4 e C5)

4,00 per mille (aliquota base) unità immobiliari, di seguito indicate, CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE A1, A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7 assume l'aliquota dell'abitazione cui si riferisce, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) applicando la detrazione di euro **200,00**:

13. **Di specificare** che sussistono, secondo le norme di legge e/o regolamentari, le seguenti "esenzioni", "riduzioni e detrazioni dell'imposta":

- L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione stabilite dal Comune di CAZZANO DI TRAMIGNA per l'abitazione principale.
- L'imposta municipale propria non si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- L'imposta municipale propria non si applica altresì alla casa coniugale – e pertinenze – assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- L'imposta Municipale Propria non si applica, altresì a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale **non** sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "immobili merce").
- L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale.
- L'Imposta Municipale Propria non si applica agli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente a compiti istituzionali (vedasi regolamento I.U.C. – sezione I.M.U. – articolo 7, per le specificazioni del caso).
- L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
- L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.
- L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze.
- L'Imposta Municipale Propria non si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (vedasi regolamento I.U.C. – sezione I.M.U. – articolo 7, per le specificazioni del caso).
- La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (vedasi regolamento I.U.C. – sezione I.M.U. – articolo 8, per le specificazioni del caso).

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del Soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- Si considera adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o in altro modo occupata.
- Si considera adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che l'abitazione non risulti locata o in altro modo occupata.
 - Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
- Agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, si applica la detrazione di Euro 200,00; resta ferma l'aliquota ordinaria.

14. **Di delegare** il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria-Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco-Presidente;

Considerata l'urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Con voti favorevoli n. 5; contrari n.---; astenuti n. 2 (Bello Edoardo e Bacco Carlo della Lista "Insieme Bello Edoardo Sindaco"); espressi da n. ~~4~~ Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to Zampicinini Gabriella

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del servizio
F.to Zampicinini Gabriella

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Contri Maria Luisa

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Zampicinini Gabriella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE R.P. N. 198

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata all'albo online il 16 MAG. 2014 e vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 del d. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Cazzano di Tramigna, li 16 MAG. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Zampicinini Gabriella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il _____.

Cazzano di Tramigna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gabriella Zampicinini